

ALLEGATO A

“AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE PER CURATORE SPECIALE DEL MINORE”

Art. 1

(Avviso pubblico: finalità e durata)

1. Il presente avviso pubblico è diretto a individuare cittadini che siano:

- a) interessati a partecipare a uno dei corsi di formazione per “curatore speciale del minore” attivati ai sensi del presente avviso;
- b) disponibili, in caso di nomina da parte dell’autorità giudiziaria competente nell’ambito del territorio della Regione Lazio, ad assumere la curatela del minore.

2. I corsi di formazione per “curatore speciale del minore” di cui al presente avviso pubblico sono realizzati dal Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio (di seguito, *breviter*, “Garante regionale”) in collaborazione con l’Istituto di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” (di seguito, *breviter*, “Istituto Jemolo”), in attuazione della convenzione, di durata biennale, stipulata dalle parti medesime in data 27 aprile 2022 (per il seguito, *breviter*, “Convenzione”).

3. Il presente avviso pubblico resta valido per l’intera durata della Convenzione e la sua conoscenza viene assicurata attraverso la pubblicazione nella sezione “BANDI E AVVISI”, sottosezione “AVVISI”, dell’*homepage* del sito *web* istituzionale del Consiglio regionale del Lazio e nel sito *web* istituzionale dell’Istituto Jemolo ovvero con altre eventuali modalità individuate dal Garante regionale.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente avviso pubblico si intende per:

- a) “*minore*”, la persona fisica che non abbia ancora compiuto il diciottesimo anno di età avente cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione europea, presente nel territorio della Regione Lazio;
- b) “*curatore speciale del minore*”, la persona fisica che, nominata ai sensi dell’articolo 473-bis.8. (Curatore speciale del minore) del codice di procedura civile (c.p.c.), esercita, con riferimento al minore, funzioni di rappresentanza processuale e di rappresentanza sostanziale.

Art. 3

(Funzioni del curatore speciale del minore)

1. Il curatore speciale del minore, come precisato alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 2, esercita funzioni di rappresentanza processuale e sostanziale del minore.

2. La rappresentanza processuale, ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 473-bis.8. del c.p.c., comporta per il curatore speciale del minore, quale figura processuale chiamata a rappresentare il minore, la possibilità di esercitare, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) costituirsi parte civile;
- b) prendere una posizione sulle richieste formulate ovvero sui fatti dedotti dai genitori del minore, dai servizi sociali competenti, dal consulente tecnico d'ufficio (CTU) nominato dal giudice;
- c) formulare domande e avanzare istanze istruttorie sulle domande in cui sussiste un interesse specifico del minore;
- d) svolgere tutti gli incombeni processuali per i quali siano già maturate preclusioni o decadenze;
- e) impugnare capi delle decisioni riguardanti il minore ed essere, consequenzialmente, parte dei giudizi di impugnazione.

In tale veste processuale il curatore speciale del minore riceve le notifiche di tutti i relativi provvedimenti.

3. La rappresentanza sostanziale, espressamente prevista dal terzo comma dell'articolo 473-bis.8. del c.p.c. – a tenore del quale “... il giudice può attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale” al curatore speciale del minore, il quale procede anche all'ascolto del minore “... ai sensi dell'articolo 315-bis, terzo comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 473-bis.4.” –, implica che il curatore speciale del minore possa operare fuori dal processo e, quindi, esercitare funzioni per situazioni specifiche al di fuori di esso, su mandato del giudice e nei limiti da questi stabiliti. In tale veste può essere chiamato a svolgere, tra l'altro, funzioni di coordinamento tra i genitori e tra questi e gli eventuali operatori socioassistenziali, di scelta del progetto scolastico o del protocollo terapeutico per il minore, in caso di elevato livello di conflittualità, di insanabile contrasto nella lettura della realtà dei fatti tra i genitori.

Art. 4

(Presentazione della candidatura)

1. Per la presentazione della candidatura alla partecipazione a uno dei corsi di formazione per curatore speciale del minore di cui all'articolo 1, ciascun cittadino interessato deve utilizzare il Modello 1, compilato al presente avviso pubblico.

2. La candidatura di cui al comma 1 può essere presentate entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni successivi a quello della pubblicazione del presente avviso pubblico nella sezione “BANDI E AVVISI”, sottosezione “AVVISI”, dell'homepage del sito istituzionale del Consiglio regionale del Lazio. In specie, la candidatura deve essere:

- a) indirizzata al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio - c/o

Consiglio regionale del Lazio - “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza”;

b) presentata esclusivamente in una delle seguenti modalità:

- 1) per via telematica, dalla propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: infanziaeadolescenza@cert.consreglazio.it;
- 2) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all’indirizzo: Via della Pisana, n. 1301 - CAP: 00163 Roma;
- 3) mediante consegna a mano presso la struttura preposta all’accettazione della corrispondenza del Consiglio regionale del Lazio, ubicata nella sede dello stesso in Roma, Via della Pisana, n. 1301, dal lunedì al venerdì (con esclusione dei giorni festivi) negli orari: 9.00-13.00; 14.00-16.00;
- 4) tramite la propria casella di posta elettronica ordinaria, all’indirizzo: garanteinfanzia@regione.lazio.it.

3. Non è ritenuta ammissibile la candidatura presentata con modalità difformi da quelle di cui al comma 2 ovvero oltre il termine perentorio indicato nello stesso che, qualora coincida con un giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo. In merito all’osservanza di tale termine, si evidenzia che essa è comprovata, rispetto alle quattro diverse modalità di presentazione della candidatura di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), della lettera b), del comma 2, rispettivamente:

- dalla data di attestazione di invio della PEC;
- dal timbro apposto dall’ufficio postale accettante;
- dal timbro apposto dalla struttura preposta all’accettazione della corrispondenza del Consiglio regionale del Lazio;
- dalla data di invio della posta ordinaria.

A seconda della modalità prescelta di presentazione della candidatura, la busta contenente la stessa ovvero l’oggetto della PEC/mail ordinaria deve recare la seguente dicitura: “Candidatura alla partecipazione a corso di formazione per curatore speciale del minore”.

4. La candidatura, presentata come previsto al comma 1 attraverso il Modello 1 compiegato al presente avviso pubblico, deve essere debitamente sottoscritta e corredata di:

- a) *curriculum vitae et studiorum*, sottoscritto in ogni sua pagina;
- b) copia fotostatica/scansione del documento di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità.

5. Successivamente alla scadenza di cui al comma 2, il termine per la presentazione delle candidature può essere riaperto, per tutto il periodo di durata della Convenzione, anche più volte, a seguito di una decisione in tal senso della Commissione paritetica di cui all’articolo 3 della Convenzione stessa. La decisione di riaprire il termine è resa nota attraverso una comunicazione formale del dirigente della Struttura amministrativa di supporto al Garante regionale (per il seguito, *breviter*, “Struttura amministrativa di supporto”), da pubblicare, a fini conoscitivi/divulgativi, nella sezione “BANDI E AVVISI”, sottosezione “AVVISI”, dell’*homepage* del sito *web* istituzionale del Consiglio regionale del Lazio e nel sito *web* istituzionale dell’Istituto Jemolo ovvero con altre eventuali modalità individuate dal Garante regionale.

6. Le candidature presentate ai sensi del presente avviso pubblico restano valide fino alla

scadenza della Convenzione.

Art. 5

(Requisiti di legittimazione per la presentazione della candidatura e requisiti ulteriori)

1. Possono presentare la candidatura per la partecipazione a uno dei corsi di formazione per curatore speciale del minore di cui all'articolo 1 le persone fisiche che siano in possesso, a pena di inammissibilità della candidatura, di ognuno dei seguenti requisiti di legittimazione, da dichiarare nei termini previsti nel Modello 1:

- a) residenza anagrafica e domicilio stabile nella Regione Lazio;
- b) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione Europea;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) assenza di condanne penali, anche non definitive;
- e) non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;
- f) non essere stato destinatario di provvedimenti concernenti l'applicazione di misure di sicurezza detentive e di prevenzione, né essere stato sottoposto a libertà vigilata;
- g) non essere stato rimosso da altra curatela;
- h) "ineccepibile condotta" ossia idonea sotto il profilo morale;
- i) laurea magistrale ovvero laurea specialistica ovvero ancora diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza o in psicologia;
- l) abilitazione professionale all'esercizio della professione di avvocato o di psicologo;
- m) iscrizione all'ordine ed esercizio della libera professione di avvocato o di psicologo.

2. Oltre ai requisiti di legittimazione di cui al comma 1 ossia quelli strettamente necessari all'ammissibilità della candidatura, rilevano anche i requisiti ulteriori di seguito indicati, da dichiarare sempre nei termini previsti nel Modello 1:

- a) possesso di titoli di studio *post lauream* in materie attinenti:
 - 1) al diritto della famiglia, delle persone e dei minori, relativamente agli avvocati;
 - 2) al diritto della famiglia in un'ottica psicologica e giuridica, alle capacità genitoriali, all'osservazione e all'ascolto del minore, relativamente agli psicologi;
- b) conoscenza di lingue straniere, con livelli di competenza, secondo i parametri relativi allo schema di valutazione dei livelli del Portfolio Europeo delle Lingue (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue QCER), di seguito indicati: B1 intermedio 2; B2 avanzato 1; C1 avanzato 2; C2 padronanza;
- c) esperienze dirette e concrete maturate in contesti/strutture/organismi/associazioni che si occupano di assistenza e/o di accompagnamento di minori e, più in generale, di attività riconducibili allo svolgimento della funzione di curatore speciale del minore;
- d) competenze ed esperienze sviluppate in materia di trattamento e protezione di dati personali, in particolare di minori.

Art. 6

(Attività istruttoria e soccorso istruttorio)

1. La Struttura amministrativa di supporto cura l'istruttoria delle candidature presentate ai sensi dell'articolo 4 e, per ognuna di esse, forma un fascicolo. In particolare, essa svolge qualunque attività diretta a verificare, accertare e controllare, anche attraverso colloqui funzionali, l'effettivo e sostanziale possesso dei requisiti dichiarati e delle condizioni di ammissibilità previsti dal presente avviso pubblico.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, la Struttura amministrativa di supporto, in sede di soccorso istruttorio, può chiedere – in un'ottica di contemperamento dei principi del *favor participationis* e della *par condicio* tra i candidati e di maggiore economicità e efficienza dell'azione amministrativa – “... il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali” nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso pubblico.

3. Le regolarizzazioni e/o le integrazioni documentali e/o le dichiarazioni di cui al comma 2 devono essere compite dal candidato interessato, secondo le modalità indicate dalla Struttura amministrativa di supporto, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di esclusione della candidatura.

Art. 7

(Elenco dei candidati)

1. All'esito dell'attività istruttoria di cui all'articolo 6, la Struttura amministrativa di supporto iscrive le candidature ammesse in un apposito elenco, denominato “*Elenco dei candidati alla partecipazione ai corsi di formazione per curatore speciale del minore*” (per il seguito, *breviter*, “Elenco”), tenuto e aggiornato presso la stessa, che ha validità per tutto il periodo di durata della Convenzione. L'Elenco è funzionale all'individuazione, ai sensi dell'articolo 8, dei candidati che partecipano a ognuno dei corsi di formazione per curatore speciale del minore di cui al presente avviso.

2. L'Elenco è articolato nelle seguenti due sezioni:

- a) **Sezione A (Avvocati)**;
- b) **Sezione B (Psicologi)**.

3. La **Sezione A (Avvocati)** è suddivisa, a sua volta, in due sottosezioni:

- a) **Sottosezione A1**, in cui sono iscritti i candidati avvocati in possesso dei requisiti di legittimazione di cui all'articolo 5, comma 1;
- b) **Sottosezione A2**, in cui sono iscritti i candidati avvocati in possesso, oltre che dei requisiti di legittimazione di cui all'articolo 5, comma 1, di almeno due dei requisiti ulteriori previsti al comma 2 dell'articolo stesso.

4. La **Sezione B (Psicologi)** è suddivisa, a sua volta, in due sottosezioni:

- a) **Sottosezione B1**, in cui sono iscritti i candidati psicologi in possesso dei requisiti di legittimazione di cui all'articolo 5, comma 1;
- b) **Sottosezione B2**, in cui sono iscritti i candidati psicologi in possesso, oltre che dei

requisiti di legittimazione di cui all'articolo 5, comma 1, di almeno due dei requisiti ulteriori previsti al comma 2 dell'articolo stesso.

5. A ogni candidato iscritto nell'Elenco è assegnato un numero progressivo d'iscrizione secondo una sequenza alfabetica; la numerazione dei candidati della **Sezione A (Avvocati)** è distinta e differenziata da quella della **Sezione B (Psicologi)**.

Art. 8

*(Individuazione dei candidati partecipanti ai corsi di formazione.
Aggiornamento dell'Elenco. Comunicazioni)*

1. L'individuazione dei candidati che partecipano al corso di formazione avviene attraverso l'estrazione a sorte dei candidati iscritti all'Elenco, con le modalità di cui al presente articolo. Tale estrazione viene svolta, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, dalla Struttura amministrativa di supporto alla presenza del Responsabile della Prevenzione della corruzione, Trasparenza (RPCT) del Consiglio regionale del Lazio o di persona da questi delegata.

2. Ai fini di cui al comma 1, in occasione di ogni estrazione:

- a) l'80% (ottanta per cento) di candidati partecipanti al corso di formazione viene estratto dalla **Sezione A (Avvocati)** dell'Elenco, mentre il restante 20% (venti per cento) dalla **Sezione B (Psicologi)** dell'Elenco stesso;
- b) delle percentuali di candidati partecipanti al corso di formazione di cui alla lettera a), il 60% (sessanta per cento) viene estratto tra i candidati iscritti nelle **Sottosezioni A2 e B2** ossia dei candidati in possesso, oltre che dei requisiti di legittimazione di cui all'articolo 5, comma 1, di almeno due dei requisiti ulteriori previsti al comma 2 dell'articolo stesso;
- c) dopo aver computato il numero di candidati da estrarre per ciascuna Sezione/Sottosezione, si effettua dapprima l'estrazione dei numeri, dopo averli inseriti all'interno di un'urna, della **Sezione A (Avvocati)** dell'Elenco e, poiché a ogni numero è abbinato un candidato, si individuano i candidati partecipanti al corso di formazione appartenenti alla Sezione stessa, tenuto conto della percentuale maggiore (60%) riservata, come stabilito alla lettera b), a quelli di essi iscritti nella **Sottosezione A2**; la medesima procedura è svolta per l'individuazione dei candidati partecipanti al corso di formazione iscritti alla **Sezione B (Psicologi)** dell'Elenco;
- d) ordinariamente si provvede a estrarre, per ciascuna delle due Sezioni/Sottosezioni dell'Elenco, un totale di numeri e quindi di candidati superiore del 10/20% (dieci/venti per cento) rispetto al previsto numero di candidati partecipanti al corso di formazione, così da poter far fronte, con detti candidati in eccesso, seguendo il rigoroso ordine di estrazione dei medesimi, alla sostituzione di eventuali candidati rinunciatari.

3. Nel caso in cui in una delle due Sezioni/Sottosezioni dell'Elenco siano iscritti un numero di candidati inferiore al numero dei candidati che, sulla base di quanto previsto al comma 2, dovrebbero essere estratti per la partecipazione al corso di formazione, si provvede a estrarre dall'altra Sottosezione/Sezione i relativi candidati (partecipanti o sostituenti eventuali rinunciatari).

4. La Struttura amministrativa di supporto si riserva la possibilità, come previsto all'articolo 6, comma 1, di effettuare colloqui funzionali all'accertamento dell'effettivo e sostanziale possesso, da parte dei candidati estratti ai sensi del presente articolo, dei requisiti dichiarati e delle condizioni di ammissibilità previsti da questo avviso pubblico.

5. La Struttura amministrativa di supporto procede periodicamente all'aggiornamento delle Sezioni/Sottosezioni dell'Elenco espungendo dalle stesse i candidati che partecipano al corso di formazione, in modo tale che includano i soli candidati ancora individuabili, in qualità di partecipanti o sostituenti eventuali rinunciari, con le successive estrazioni.

Art. 9

(Partecipazione al corso di formazione. Recupero lezioni. Test di valutazione. Durata e contenuti minimi del programma del corso)

1. Il calendario, il programma didattico-formativo e le modalità di svolgimento del corso di formazione, così come ogni altra informazione prima del suo inizio, sono comunicati ai partecipanti individuati ai sensi dell'articolo 8 dalla Struttura amministrativa di supporto, alla quale competono anche gli adempimenti amministrativi che precedono l'avvio del corso stesso.

2. La partecipazione al corso di formazione è gratuita e comporta, ai fini del rilascio del relativo attestato, l'obbligo di frequenza di almeno l'80% (ottanta per cento) delle ore di formazione previste.

3. Ai partecipanti al corso di formazione, ai fini del rispetto dell'obbligo di frequenza di cui al comma 2, è data tuttavia la possibilità di recuperare, secondo modalità che saranno comunicate dall'Istituto Jemolo, una lezione per ciascuno dei moduli didattico-formativi in cui si articola il corso di formazione; in tal caso, il corsista interessato deve comunicare preventivamente all'Istituto Jemolo la propria impossibilità a partecipare alla lezione e la relativa motivazione (ad es. impedimenti personali, indifferibili esigenze lavorativo-professionali).

4. Al termine del corso di formazione, al fine di verificare il livello di preparazione conseguito dai partecipanti, è erogato un test di valutazione finale.

5. Il corso di formazione avrà una durata di complessive 30 (trenta) ore, articolate, di norma, in lezioni di 3 (tre) ore ognuna.

6. Di seguito si riportano gli argomenti che sicuramente saranno oggetto del programma didattico-formativo del corso di formazione:

- a) il minore nei procedimenti civili che lo riguardano, con cenni relativi anche ai procedimenti penali;
- b) l'evoluzione della figura del curatore speciale del minore sino alla riforma introdotta dalla legge 26 novembre 2021, n. 206 e dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149;
- c) il rapporto del curatore speciale del minore con il minore, i genitori, il magistrato, gli operatori e gli affidatari;
- d) l'ascolto del minore fuori e dentro il processo;
- e) poteri di rappresentanza processuale e sostanziale del curatore speciale del minore;
- f) il trattamento e la sicurezza dei dati personali del minore.

Art. 10

(Trattamento dati personali. Informativa)

1. Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati al corso di formazione è finalizzato, sul presupposto giuridico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati), al solo e esclusivo svolgimento della procedura di cui al presente avviso pubblico che trova il suo fondamento normativo nell'articolo 2, comma 1, lett. e) della l.r. Lazio 38/2022 e successive modifiche. Le attività di trattamento dei dati personali concernono quindi, in particolare, le attività istruttorie svolte dalla Struttura amministrativa di supporto, comprese quelle di accertamento d'ufficio e di controllo di cui agli articoli 43 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche.

2. In riferimento al trattamento dei dati di cui al comma 1, si rileva che:

- a) il Titolare del trattamento è il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, i cui dati di contatto sono appresso riportati: 06 6593.7314; garanteinfanzia@regione.lazio.it;
- b) il trattamento è effettuato nel rispetto dei limiti, delle finalità e delle modalità di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche;
- c) i candidati, nella loro qualità di interessati, possono esercitare i diritti contemplati dagli articoli da 12 a 22 del regolamento (UE) 2016/679, mediante apposita istanza in forma scritta indirizzata al Titolare del trattamento. Tali diritti sono di seguito brevemente indicati: il diritto all'informazione (artt. 12-14); il diritto di accesso (art. 15); il diritto alla rettifica (art. 16); il diritto all'oblio (art. 17); il diritto alla limitazione (art. 18); il diritto di opposizione (art. 21); il diritto di opposizione al trattamento automatizzato degli stessi (art. 22);
- d) gli interessati possono rapportarsi con il responsabile del procedimento, nella sua qualità di persona autorizzata al trattamento dei dati personali, individuato nella persona del dott. Matteo Boni – i cui dati di contatto sono riportati all'articolo 12 – al quale compete anche fornire le ulteriori informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 11

(Accesso agli atti)

1. Al fine del diritto di accesso agli atti relativi alla procedura di cui al presente avviso pubblico trovano applicazione gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241

(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 12

(Responsabile del procedimento. Chiarimenti e informazioni)

1. Per eventuali chiarimenti e informazioni, gli interessati possono contattare il responsabile del procedimento, dott. Matteo Boni, la sig.ra Serena Finizia e la dott.ssa Alessandra Botta, rispettivamente ai seguenti recapiti:

- tel.: 06 6593.7316; e-mail: m.boni@regione.lazio.it;
- tel.: 06 6593.7229; e-mail: sfinizia@regione.lazio.it;
- tel.: 06 6593.2933; e-mail: a.botta@regione.lazio.it.

Art. 13

(Disposizioni finali)

1. Qualsiasi situazione non espressamente disciplinata nel presente avviso pubblico o che possa dare luogo a dubbi interpretativi sarà oggetto di confronto e di relativa decisione in seno alla Commissione paritetica di cui all'articolo 3 della Convenzione.